

INTELLIGERE
MEDIARE TRA IDENTITÀ E ALTERITÀ

Collana di testi e studi
diretta da Santo Burgio, Sabina Fontana e Souadou Lagdaf
(*Università di Catania*)

COMITATO SCIENTIFICO

Elena Mignosi
(*Università degli studi di Palermo*)

Melania Nucifora
(*École des hautes études en sciences sociales, Paris*)

Salvo Nicolosi
(*Ghent University, Belgium*)

Salvo Torre
(*Università degli studi di Catania*)

Yahia H. Zoubir
(*Euromed Management, Strategy Environment, Marseille*)

CONFLITTI DI GENERE

SOCIETÀ, RELIGIONE E CULTURA

A CURA DI

CARLO DE ANGELO
SABINA FONTANA
SOUADOU LAGDAF



AGORÀ & CO.

«Intelligere» is an International Peer-Reviewed Series

© 2017 Agorà & Co.

Lugano

E-mail: infoagoraco@gmail.com

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

È vietata la traduzione, la memorizzazione elettronica,
la riproduzione totale e parziale, con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

ISBN 978-88-97461-87-6

NEL NOME DEL FIGLIO: IL COGNOME DELLA MADRE TRA PARITÀ DI GENERE E IDENTITÀ PERSONALE

FULVIA ABBONDANTE

(Università degli Studi di Napoli "Federico II")

*Filumena: E manco io! Io nemmeno te voglio.
Avvocà procedete. Nun o' voglio nemmeno io.
Nunn'è vero che stev mpunt' e morte. Vuleva fa na truffa!
Me vulev' arrubbà nu cugnome...*

(E. De Filippo, *Filumena Marturano*, Atto secondo,
Einaudi, 1997, p. 343)

Sommario: 1) Patronimico e patriarcato: un binomio inscindibile; 2) Il cognome del figlio fra identità e appartenenza familiare; 3) La trasmissione del doppio cognome: un punto di equilibrio: fra identità del figlio e parità uomo/donna; 4) I modelli di attribuzione del cognome materno in alcuni ordinamenti europei; 5) Conclusioni

1. Il richiamo contenuto in esergo tratto dal celeberrimo ed acclamato capolavoro di Eduardo De Filippo, *Filumena Marturano*, descrive efficacemente l'importanza del cognome come segno di appartenenza di una persona a una determinata stirpe o famiglia e come fattore determinante la legittimità o meno della propria origine. Nella società descritta dal grande drammaturgo napoletano il cognome materno è sempre stato considerato espressione di una genia adulterina, dunque, moralmente discutibile. Portare il matronimico era una sorta di stigma che serviva a distinguere la prole nata nel matri-

monio da chi, invece, era figlio del cuore, dell'errore o del bisogno¹. Per converso la trasmissione automatica del patronimico per i figli nati in costanza di matrimonio rispecchiava un modello di società androcentrica nella quale l'attribuzione del cognome paterno, da un lato, era funzionale a garantire la certezza della discendenza e assicurare il passaggio della proprietà ai figli legittimi e dall'altro, sul piano simbolico, a ribadire l'asimmetria dei rapporti fra uomo e donna all'interno del contesto familiare che produceva, a cascata, una diversa distribuzione del potere decisionale nei confronti dei figli, di cui era titolare evidentemente solo il padre².

Questo schema antropologico ha rappresentato il tipo di relazione fra i sessi e fra genitori e figli costante fino all'inizio del XX secolo venendo definitivamente abbandonato – almeno sul piano strettamente formale e normativo – solo con l'introduzione nelle Costituzioni post belliche del principio di uguaglianza e – all'interno della famiglia – fra i coniugi. Lo scarto fra una visione ancora patriarcale dei rapporti fra generi presente nella società e nella cultura italiana e la necessità di superare oramai lo schema discriminatorio – non più giustificabile – di rapporti fra uomo/donna, emerge chiaramente dalla formulazione del secondo comma dell'art 29 Cost. (frutto di un compromesso fra la componente cattolica e quella di sinistra

¹ La categoria dei figli cd. illegittimi si articolava in tre diverse ipotesi: la prima, la meno discriminata, dei figli naturali riconosciuti da entrambe i genitori, la seconda quella riconosciuta esclusivamente dalla madre detti adulterini e la terza e ultima categoria quella dei figli incestuosi. I diritti erano quindi collegati al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della paternità. Ricostruisce la differente posizione delle tre diverse tipologie, Francesco Paterniti, *Lo status costituzionale dei figli*, in I. Nicotra - F. Giuffrè (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa" Catania Dipartimento di Giurisprudenza 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, p. 88.

² Cfr. Natalino Irti, *Il governo della famiglia*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Atti del Convegno organizzato dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e lombardi, Milano, 1976, 40-41; Barbara Pezzini, *La struttura di genere della famiglia nella giurisprudenza costituzionale*, in a cura della stessa, *Genere e Diritto. Come il genere costruisce il diritto e come il diritto costruisce il genere*, Bergamo, 2012, p.45. Da ultimo Valeria De Santis, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, in federalismi.it*, 1/2017, p. 3.

all'interno dell'Assemblea Costituente) in cui sono evidenti le tracce di questa difficile e quasi irrisolvibile contraddizione³. La disposizione, infatti, pur garantendo la parità giuridica e morale fra i nubendi ne limita l'effettività al fine di garantire l'unità familiare. Quest'ultimo riferimento è stato utilizzato dalla Consulta, soprattutto nei primi anni del suo funzionamento, per confermare la legittimità di norme palesemente contrarie al principio di uguaglianza in quanto precedenti alla Costituzione e, dunque, espressione dell'ideologia fascista fortemente caratterizzata da una visione gerarchizzata, paternalistica e profondamente ineguale della relazione fra generi⁴. Analogamente l'art 30 della Costituzione dedicato appunto alla filiazione – anch'esso innovativo con la precedente esperienza ma conserva, similmente all'articolo dedicato alla famiglia – quelle ambiguità tra un'idea di genitorialità disgiunta dall'acquisizione dello status di figlio (legittimo o naturale) e la preoccupazione di salvaguardare e proteggere la famiglia fondata sul matrimonio⁵. La tecnica redazionale è, infatti, la stessa utilizzata per l'art. 29 Cost.: da un lato, infatti, si introduce la regola dell'uguaglianza nei primi due commi nei successivi due quella dell'eccezione favorendo anche in questo caso una primigenia applicazione della norma in senso discriminatorio⁶. Solo verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso la lettura conservatrice della Consulta dei rapporti fra marito e moglie cede il passo a un'interpretazione conforme al dettato costituzionale espungendo pian piano molte delle disposizioni palesemente in contrasto con

³ Sul complesso dibattito in Assemblea costituente si v. Cfr. A Rossi Doria, *Dare forma al silenzio, Scritti di storia politica delle donne*, Roma, 2007, pp. 203-207.

⁴ Si v. a titolo meramente esemplificativo le argomentazioni della sentenza della Corte Cost. 64/1961, in *giurcost.org*.

⁵ In argomento, cfr. G. Majorana, *Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino, 2012, 76 ss, sulle diverse posizioni assunte in sede di Assemblea Costituenti si v. F. Paterniti, *Lo status costituzionale dei figli*, cit. 2014, pp. 83-86.

⁶ Sul punto le lucide osservazioni di Livio Paladin, *Eguaglianza davanti alla legge e privilegi odiosi verso i figli naturali*, in *Giur. Cost.*, 1963, 68 e più recentemente A. D'Aloia - A. Romano, *I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione*, in G.F. Basini - G. Bonolini - P. Cendon - M. Confortini, *Codice Commentato dei minori e dei soggetti deboli*, Torino, 2011, p. 6.

l'art. 3, comma 1, sulla parità morale e giuridica dei coniugi⁷ nonché sulla diversa configurazione delle relazioni fra prole e genitori⁸

In quegli anni anche la legislazione italiana si adegua ai profondi mutamenti sociali in atto, anche grazie a un atteggiamento meno prudente e culturalmente orientato dei giudici ordinari. E' solo con la riforma del 1975 che viene sancito il passaggio ad un'idea di famiglia basata sul riconoscimento della pari dignità dei suoi componenti: viene cancellata, infatti, la potestà maritale e la patria potestà viene sostituita con la potestà genitoriale; gli stessi figli divenendo soggetti di diritti titolari di una propria identità rispetto a quella del nucleo d'origine ma che, evidentemente, con esso si intreccia. Anche in questa legge permangono tuttavia ancora profonde ambiguità che verranno risolte – attraverso processi profondissimi sebbene lenti e non sempre lineari – di cambiamento nella società italiana il cui esito, da un punto di vista giuridico, appaiono evidenti nelle recenti riforme sulla filiazione⁹ (che ha definitivamente eliminato ogni distinzione fra figli naturali e figli legittimi) riconoscendo un unico *status filiationis* e nella legge sulle unioni civili che disciplina diritti e doveri all'interno formazioni sociali fondate su un vincolo affettivo sia tra persone di sesso diverso sia dello stesso sesso individuando nuove e diverse forme di “famiglia” oltre quella tradizionale¹⁰. Questi significativi passi in avanti non sono stati, però sufficienti, a scardinare l'ultimo baluardo – l'attribuzione automatica del cognome paterno per i figli nati in costanza di matrimonio – dell'ineguaglianza fra generi all'interno della relazione coniugale.

2. È opportuno ricordare che l'assegnazione del cognome alla prole è regolamentato in modo diverso a seconda che si tratti di figli nati dentro o fuori del matrimonio. Solo nel primo caso, infatti, viene

⁷ Si v. B. Pezzini, cit, pp. 46-54.

⁸ Cfr. F. Paterniti, cit., pp. 93-98.

⁹ Com'è noto la riforma della filiazione è stata introdotta con la legge n. 219/2012 e successivamente completata con il d.lgs. 154/2013 eliminando ogni precedente differenziazione (ivi comprese quelle terminologiche) tra i figli “legittimi” e quelli “naturali”.

¹⁰ Legge 20 maggio 2016, n. 76, in G.U., 21 maggio 2016, n. 118.

attribuito *ipso iure* il patronimico mentre nel caso di coppia non sposata il bambino assumeva il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, in caso di dichiarazione congiunta, quello del padre.

Tale disciplina è stata di recente modificata con l'introduzione del *D.lgs. 54/2013* che ha variato il contenuto dell'art 262 c.c. rendendo possibile aggiungere, anteporre o sostituire il patronimico al cognome della madre nel caso di riconoscimento non contestuale fermo restando che in caso di minore d'età del figlio, la decisione sul cambiamento del cognome alla valutazione giudice, previo ascolto del minore (qualora questi abbia compiuto i dodici anni o, comunque, anche se di età inferiore, purché sia capace di discernimento). L'art. 27 terzo comma del citato decreto legislativo stabilisce che, nel caso in cui è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di figlio naturale la Corte Costituzionale aveva già, però, in passato dichiarato illegittimo, l'art. 262 comma 1 nella parte in cui, nel caso di riconoscimento o la dichiarazione di paternità successiva, il patronimico veniva *ipso iure* trasmesso¹¹. In analogia prospettiva si pone una successiva sentenza che ha dichiarato la contrarietà a Costituzione dell'art. 299 c.c. nella quale non era previsto la possibilità per l'adottato, non riconosciuto dai genitori, di conservare il cognome originariamente attribuito dall'ufficiale di stato civile. In ambedue i casi l'elemento temporale gioca un ruolo importante in quanto la proiezione sociale dell'individuo si è costruita anche attraverso l'uso durevole di un determinato cognome. Si apre così la strada a configurare il diritto al nome non più e non solo come segno distintivo di appartenenza alla famiglia ma assurge a primo e

¹¹ Corte Cost., sent. n. 297 del 1996, in *consultaonline.org*.

visibile elemento di identificazione del soggetto. Emerge, quindi, un nuovo valore da garantire il diritto ad essere se stessi che pone l'appartenenza familiare in posizione recessiva¹². La determinazione del nome, espressamente protetto dall'art 22 della Costituzione e dall'art. 6 c.c., come fattore di identificazione immediata della persona non rompe definitivamente il suo legame con lo *status* di figlio ma acquisisce una nuova dimensione nella quale l'identità viene concepita patrimonio irrettrabile della persona e, dunque, specificazione ulteriore dell'art 2 Cost. La *ratio* del novellato art. 262 c.c. ha preso atto di questo orientamento tant'è non esiste più un meccanismo automatico di trasmissione del cognome per i figli nati fuori dal matrimonio e non simultaneamente riconosciuti ma l'eventuale successiva modifica deve rispondere al *best interest of child*¹³. In tale prospettiva sembrano porsi recenti pronunce della Cassazione che hanno confermato la decisione dei giudici di merito rispetto all'aggiunta del patronimico al matronimico non essendovi pregiudizio alla modificazione del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, preso atto che il minore in età infantile non aveva ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, tale da determinare scongiurare l'aggiunta del patronimico¹⁴.

3. Nell'ambito di queste complessi snodi giuridici (identità, nome, genitorialità) si è innestato il dibattito sull'attribuzione del matronimico anche nel caso di figli nati nel matrimonio poiché, nel caso dei figli generati fuori dal rapporto coniugale, tale possibilità è praticabile almeno in astratto. La mancanza di un'espressa norma giuridica sulla trasmissione del cognome paterno - configurata perciò dal-

¹² Cfr. G. Dosi, *Gli ermellini: addio vecchio patronimico. Cognomi, più identità che discendenza*, in *Dir. e giust.*, 2006, fasc. 25, 10.

¹³ Sulla necessità di una corretta interpretazione di tale concetto si v. Elisabetta Lamarque, *Seconda sessione famiglia e filiazione*, in I. Nicotera - F. Giuffrè (a cura di), cit., pp. 637-640.

¹⁴ Cfr. Cass. sezione I, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26062, in senso analogo ancora recentemente Cassazione civile, sez. I, 11 settembre 2015, n. 17976.

la dottrina e giurisprudenza ora come norma consuetudinaria¹⁵ ora come norma di sistema in base ad una lettura degli art. 237, comma 2, c.c., art. 262, comma 1, c.c., art. 299, comma 3, c.c. e degli 33 e 34 del D.P.R.396/2000 - ha favorito lo svilupparsi di un contenzioso le cui soluzioni appaiono estremamente diversificate.

In alcuni casi le decisioni si sono attestate su posizioni più innovative in linea con l'evoluzione sociale e, quindi, hanno ritenuto la regola del patronimico come derogabile in altre, invece, hanno confermato una visione assolutamente tradizionale della questione¹⁶.

Anche la Corte Costituzionale ha seguito nel corso degli ultimi venti anni un percorso crescente – sebbene non sempre coraggioso – e sin dalle prime pronunce il giudice delle leggi ha evidenziato l'importanza di un intervento legislativo che eliminasse questo evidente retaggio patriarcale. Nelle prime due ordinanze di inammissibilità risalente agli anni Ottanta del secolo scorso la Consulta pur giustificando l'intrasmissibilità del cognome materno come regola posta a presidio dell'unità familiare di cui al secondo comma dell'art. 29 Cost. invitava il legislatore comunque a prendere atto dell'evoluzione sociale e a individuare un criterio di determinazione del nome familiare più obbediente all'uguaglianza dei coniugi. Otto anni dopo con un'ulteriore sentenza di inammissibilità¹⁷ motivata dal fatto che la richiesta effettuata dal giudice remittente avrebbe comportato un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte quest'ultima metteva, altresì, in luce la possibile varietà di soluzioni normative sollecitava il decisore politico a legiferare in materia poiché l'attribuzione del cognome del padre *ipso iure* era palesemente in contrasto non solo con l'art 2, 3 ,29 Cost. ma anche di numerose

¹⁵ Cfr. M. C. De Cicco, *La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1985; F. Prospero, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 841 ss.

¹⁶ Trib. di Palermo, 7 marzo 1993, in *Dir. Fam. e Pers.*, 1994, pp. 640 e ss.; Corte Appello di Milano, 4 giugno 2002, in *Fam. Dir.*, 2003, p. 170 e ss.

¹⁷ Corte Cost., sent. n. 61, in *consultaonline.org*, E. Palici di Suni, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giur. cost.*, 2006, pp. 552 ss.; e S. Niccolai, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, *ibidem*, pp. 558 e ss.

convenzioni internazionali¹⁸. A fronte di questo atteggiamento prudente della Corte si è, invece assistito a una significativa apertura della giurisprudenza amministrativa dopo l'approvazione del D.P.R. n. 54/2012 che ha esteso, i casi di mutamento del nome anche al di là dell'ipotesi in cui esso sia ridicolo o vergognoso. L'ampliamento dei casi di cambiamento comporta, quindi, secondo l'argomentazione di alcuni giudici che il rigetto dell'istanza di modifica sarebbe possibile solo in presenza di ragioni ordine pubblico, quindi di regola si porrebbe come eccezione. In tutti gli altri casi prevale la volontà del soggetto che ne fa richiesta e quindi può trovare accoglimento anche la richiesta di attribuzione del matronimico¹⁹. L'ulteriore passo verso il processo di superamento dell'attribuzione automatica del cognome paterno è rappresentata dalla recente sentenza dei giudici costituzionali la n. 282/2016²⁰, (anticipata, a sua volta, da un'analoga decisione della Corte di Strasburgo nel caso *Cusan Fazzo c/ Italia* che ha condannato l'Italia in base al combinato disposto dell'art. 14 con l'art. 8 per non aver previsto all'interno del proprio ordinamento la possibilità di aggiunta del cognome materno a quello paterno²¹)

¹⁸ Si richiama a titolo puramente esemplificativo l'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, in vigore internazionale dal 3 settembre 1981. Ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14 marzo 1985, n. 132; in vigore in Italia dal 10 luglio 1985.

¹⁹ Cfr. Cfr. Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515, in <https://www.iusexplorer.it>.

²⁰ Corte Cost., sent. 282/2016, in consultaonline.org. La Corte di Appello di Genova rimetteva la questione individuando tra le norme censurate dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 per violazione dell'art. 117, 1 comma costituzione per violazione gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro. Viene, infine, ravvisata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome dei figli.

²¹ Per ampi commenti su detta sentenza cfr. Silvia Niccolai, *Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre: il caso Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Quad. cost.*,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. La Consulta motiva la sua decisione legando a doppio filo il diritto all'identità del minore - anche attraverso il richiamo ai suoi precedenti e valorizzando la sopracitata pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - a quello della parità dei coniugi. In un passaggio della pronuncia viene ribadito che la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere definito, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori²². Inoltre quanto al profilo dell'uguaglianza i giudici osservano che la trasmissione del solo patronimico rappresenta una disparità di trattamento dei coniugi che non trova alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost. Poiché «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» superando definitivamente - e forse anche tardivamente - le proprie reticenze²³. La Corte, peraltro, sembra, anche se non in maniera esplicita considerare la necessità di rendere evidente l'appartenenza alla linea materna in maniera espressa consapevole che famiglia mononucleare di stampo borghese ha ceduto il passo a quella "allargata" nella quale all'insta-

2014, p. 453 e ss.; Vincenzo Carbone, *La disciplina Italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 212 e ss.; Cassandra Battiato, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *osservatorioaic.it*, 2014; S. Winkler, *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, pt. I, p. 520 e ss.

²² Cfr. V. De Santis, cit, 11-12.

²³ Critico sulla decisione della Corte sia in ordine alla soluzione sia in ordine all'argomentazione prescelta Simone Scagliarini, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in <http://www.rivistaaic.it/>, specificamente pp. 8 e ss.

bilità della relazione coniugale si accompagna sempre più la possibilità di famiglie dove i figli sono frutto di più relazioni sentimentali. L'attribuzione del matronimico diventerebbe patrimonio della soggettività del figlio e dunque della sua storia personale anche laddove il nucleo originario parentale si dissolvesse. La preoccupazione dei giudici costituzionali – non a caso la Corte richiama la sentenza n. 278 del 2013 dove viene stabilito che l'identità del soggetto passa anche attraverso la conoscenza delle proprie origini (in quel caso biologiche) – è che sia resa conoscibile e riconoscibile a ciascuno la propria narrazione biografica complessiva fatta di dati genetici e relazioni sentimentali aspetti, questi ultimi, consustanziali a ogni specifica individualità .

4 La necessità di intervenire sulla questione dell'attribuzione del matronimico scaturisce anche dal fatto che l'Italia è l'unico paese, nell'ambito delle Unione Europea²⁴ , a non avere una disciplina omogenea in tale materia .Volendo ripercorrere, seppur senza alcuna pretesa di completezza, le legislazioni degli ordinamenti europei è possibile verificare l'esistenza di due modelli di regolazione. Il primo che accomuna Francia e Germania incentrato sull'attribuzione alla prole di un unico cognome e il secondo del doppio cognome presente in Spagna e Portogallo. In entrambe gli schemi i principi ispiratori sono l'uguaglianza fra i sessi e la non discriminazione basata sul tipo di filiazione²⁵. Tale effetto è stato raggiunto dando piena autonomia ai genitori per l'assegnazione del cognome non rilevando lo stato matrimoniale. Del tutto peculiare è, invece, la disciplina prevista in Inghilterra che, nell'ambito del diritto di famiglia,

²⁴ I primi atti sono la Risoluzione del Consiglio Europeo. 37 del 1978 e le successive Risoluzioni del Parlamento Europeo n. 1271 del 1995 e n.1362 del 1998 (nelle quali si afferma che il mantenimento di previsioni discriminatorie quale quello della scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza).

²⁵ Cfr. Roberta Peleggi, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'unione Europea e internazionale privato*, Napoli , 2013, pp. 115 e ss ma anche in precedenza Gabriella Autorino Stanzione , *Attribuzione e trasmissione del cognome . profili comparatistici.*, in *www.comparazionediritto civile.it*, p. 9.

risente fortemente dell'approccio flessibile tipico degli ordinamenti di *common law*. In Francia la materia dell'attribuzione del cognome è stata oggetto di numerose riforme a partire dal 1985. La legge n. 85 consentiva per la prima volta di aggiungere – per i figli legittimi – il cognome materno a quello paterno a *title de usage*, non potendo però il primo essere trasmesso agli eredi, né essere iscritto nel registro civile. Il legislatore d'Oltralpe è nuovamente intervenuto sulla materia prima con la legge n. 304 del 2002 e successivamente con la legge n. 516 del 2003²⁶, che consente ai genitori di attribuire al figlio sia il cognome paterno sia quello materno, sia entrambe i cognomi posti nell'ordine scelto da loro nel limite di un cognome per ciascuno. In caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione sia stata stabilita prima ed il cognome di entrambi se la filiazione sia stata stabilita simultaneamente nei loro riguardi. La disparità di trattamento continua però a manifestarsi in caso di assenza della citata dichiarazione di scelta: in questo caso, infatti, alla prole viene assegnato il cognome del genitore nei cui riguardi il rapporto di filiazione sia stato stabilito per primo, ovvero, qualora la filiazione sia stata riconosciuta contemporaneamente nei confronti di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre²⁷. In Germania, dopo la legge per la riforma del diritto al nome familiare del 16 dicembre 1993, i coniugi possono alternativamente mantenere il proprio cognome comune (*Familiennamen*) scelto tra quelli di nascita del marito o della moglie. Ai figli, che dovranno avere tutti lo stesso cognome, spetterà, quindi, il nome della famiglia scelto dai genitori. Ma, se i genitori non avranno scelto un cognome comune, o se, entro un mese dalla nascita del primo figlio, non troveranno un accordo sul cognome comune, il Tribunale tutelare dovrà intervenire per affidare ad uno dei genitori il compito di de-

²⁶ Per un commento sulla legge francese si v. Gabriella Autorino Stanzone, *Attribuzione ed trasmissione del cognome profili comparatistici*, in www.comparazionedirittocivile.it, p. 9.

²⁷ Si v. Carla Bassu, *Nel nome della madre. il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo 3, luglio-settembre 2016, pp. 551-552.

terminare il cognome da trasmettere alla prole. In Spagna, i vigeva la consuetudine di attribuire ai figli il doppio cognome, composto dalla prima parte del cognome paterno, che costituiva il c.d. *primer apellido*, e dalla prima parte di quello materno, che seguiva il patronimico; il tal modo, sia per gli uomini, che per le donne, solo la prima parte del cognome veniva trasmessa ai propri figli legittimi. Nel 1981 fu introdotta una disposizione in base alla quale il figlio, raggiunta la maggiore età, avrebbe potuto chiedere che si invertisse l'ordine dei suoi cognomi, in modo tale da consentire la trasmissione ai propri discendenti del matronimico. Con l'approvazione della legge n. 40/1999 veniva eliminato l'ultimo residuo della discriminazione dei sessi affidando l'ordine dei cognomi all'accordo dei genitori, fermo restando la possibilità per il figlio maggiorenne di chiedere l'inversione dell'ordine dei nome di famiglia. Il meccanismo di trasmissione descritto si applica anche ai figli adottivi. Per i figli naturali e riconosciuti da una sola persona o quelli adottivi monogenitoriali si attribuirà il doppio cognome di chi lo ha riconosciuto o adottato, nell'ordine prescelto²⁸. Un dispositivo simile a quello spagnolo si applica - con qualche variazione in Portogallo - dove è possibile trasmettere al figlio legittimo o naturale riconosciuto da entrambe i genitori i cognomi del padre e della madre o solo di uno dei due, ma anche quello degli ascendenti in linea paterna o materna. L'ordine è indicato dai genitori - generalmente quello paterno è l'ultimo - e può essere diversificato in mancanza di accordo spetta dal giudice nell'interesse del minore la scelta definitiva²⁹. In Danimarca, Norvegia e Svezia qualora non si acceda alla scelta di un cognome comune o in via alternativa quello del padre o quello della madre, si trasmette il matronimico. Quanto all'ordinamento inglese la legge impone esclusivamente ai genitori coniugati o alla madre, se non spostata, al momento della registrazione - che deve avvenire entro i quaranta giorni dalla nascita - il cognome del bambino senza però specificare quale sia il quello da trasmettere. Con l'accordo fra i genitori sono praticabili tutte le opzioni in campo: patronimico, matronimico cognome di tutti e due i genitori o addirittura uno del tut-

²⁸ Cfr. C. Bassu, cit., p. 552.

²⁹ R. Peleggi, cit., p. 136.

to diverso. Solo in caso di contrasto interviene il giudice. Qualora sia solo la madre non coniugata a compiere la registrazione la scelta del nome sarà un suo diritto che non potrà essere messo in discussione dal padre. Anche il cambio di cognome è piuttosto agevole sebbene rispetto ai minori esistono una serie di evidenti restrizioni. Infatti la richiesta di modifica del cognome del figlio d parte di colui che esercita la responsabilità genitoriale potrà essere accolta solo con il consenso dell'altro genitore e in mancanza solo previa autorizzazione del Tribunale competente³⁰

5. Il Ministero degli Interni dopo la sentenza n.282 ha emanato la Circolare, n. 1 del 19 gennaio 2017, nella quale invitava gli organi competenti ad adeguarsi alla decisione n.286 della Corte Costituzionale. Pertanto l'ufficiale di stato di civile deve, in caso consenso da parte dei due genitori, attribuire il doppio cognome al bambino. La sentenza ed il conseguente provvedimento amministrativo rappresentano un passo ulteriore ma non la definitiva soluzione. La necessità di riforma del cognome da attribuire ai figli nonché anche la modifica dell'art 143 è stato oggetto di due disegni di legge: il disegno di legge (ora innanzi d.d.l.) 1628³¹ approvato alla Camera dei deputati in data 24 settembre 2014 attualmente all'esame del Senato e d.d.l 1230 anch'presentato al Senato ambedue in discussione in commissione referente. Nel primo viene introdotto l'articolo 143-*quater*: la trasmissione al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile può prevedere alternativamente il cognome paterno o ovvero dell'uno e l'altro genitore, nell'ordine concordato. In caso di contrasto fra il padre e madre scatta automaticamente l'attribuzione, in ordine alfabetico, dei cognomi di entrambe i genitori. I due ulteriori commi stabiliscono che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo, al fine di evitare che, nel medesimo nucleo familiare, vi siano figli con cognomi diversi. Il fi-

³⁰ R. Peleggi, cit., pp.139-141.

³¹ Il ddl. è stato esaminato congiuntamente ai ddl. n. 1226, 1227,1229,1245,1383. Per un ampio esame di tutti i ddl cfr. in Maria Alessandra Iannicelli, *Prospettive di riforma in materia di attribuzione dei figli*, in A. Fabbriotti, cit., pp. 147 e ss.

glio cui sono stati trasmessi ambedue i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta, al fine di evitare, in questo caso, una moltiplicazione sproporzionata dei cognomi che metterebbe in crisi la certezza anagrafica. Gli articoli 2 e 3 estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 2 del ddl 1628 modifica nuovamente l'articolo 262 c.c., dettando una diversa disciplina in ragione del momento del riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicherà la medesima disciplina prevista per il figlio di genitori coniugati, se il figlio, invece, è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome; ove la dichiarazione della paternità o maternità del secondo genitore sia successiva, il cognome di questi s'aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso. L'articolo 262, quinto comma, del menzionato disegno di legge prevede - nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori - che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Anche, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Nuova anche la formulazione dell'articolo 299 del c.c., relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La modifica conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato); in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. L'articolo 4 introduce una disciplina speciale e semplificata sul cognome della prole maggiorenne. Qualora, infatti sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno il figlio può aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre attraverso una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), istanza che va annotata nell'atto di

nascita. Condizione necessaria per il figlio di persone non sposate è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 5 rinvia ad un regolamento attuativo da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame le modifiche ed integrazioni al regolamento al D. P. R. n. 396 del 2000. Il secondo disegno di legge si limita a modificare l'articolo 143-*bis* del codice civile introducendo la mera facoltà per la moglie di aggiungere al proprio cognome quello del marito e di conservarlo durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze e introduce l'art. 315-*ter* dove si opta per l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori. Infine viene sostituito l'articolo 262 del c. c. in modo da rendere coerente la disciplina anche per i figli nati fuori dal matrimonio che possono assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto ovvero se il riconoscimento è stato contestuale i cognomi di entrambi i genitori. Qualora, invece, la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Nel caso di minore età della prole, il giudice decide circa l'assunzione del patronimico. Qualche osservazione rispetto ai due disegni di legge va fatta. Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la trasmissione del cognome materno sembra rispondere a due valori comunque equivalenti: quello della parità di genere e quello dell'identità del figlio. Fatte queste opportune premesse le soluzioni in discussione non sembrano assicurare la tutela contemporanea di entrambe i valori. Preferibile sarebbe quella di attribuire in modo automatico il cognome di entrambe i genitori- posti in ordine alfabetico al momento della nascita o del riconoscimento contestuale. Solo in via d'eccezione cioè solo in presenza di accordo di entrambe i genitori sarà possibile la scelta della trasmissione del solo cognome paterno o di quello materno poiché prevarrebbe la volontà concorde dei coniugi che consensualmente derogherebbero alla regola generale del doppio cognome. In assenza di scelta da parte dei genitori prevarrebbe di nuovo la regola dell'automaticità del doppio cognome. La soluzione indicata determinerebbe un minor tasso di conflittualità nella coppia e soprattutto garantirebbe il riconoscimento dell'ascendenza di entrambe i geni-

tori anche nei casi in cui il legame fra i nubendi venga sciolto e i rispettivi membri della famiglia di origine formino altri legami. Di importanza sicuramente non secondaria - indicata nel d.d.l. 1628 - è la possibilità per coloro i quali non abbiano goduto della disciplina del doppio cognome di poter aggiungere a scelta il cognome del padre o della madre in un momento successivo. Infine il principio di autodeterminazione e l'eventualità di far proseguire il cognome per linea materna o paterna sarebbe un'opzione lasciata alla libera scelta della prole che potrà decidere, in maniera consapevole, a quale dei due cognomi dare prevalenza. D'altra parte anche per i figli nati fuori dal matrimonio la regola dell'automaticità del doppio cognome sarebbe applicabile nel caso di riconoscimento contemporaneo mentre in caso di riconoscimento disgiunto l'eventuale aggiunta o l'ordine in cui porre l'altro cognome resterebbe in capo al giudice il potere di decidere nel *best interest of child*. Infine la norma prevista dall'art. D.P.R. 54/2012 lascerebbe la possibilità al figlio maggiorenne, nel caso in cui fosse stato attribuito il solo cognome paterno o materno per concorde volontà dei genitori, di poter attivare la procedura di "modifica" del nome facendo inserire accanto al cognome trasmesso all'atto di nascita con quello omesso. Mendel, il padre della genetica sosteneva che ogni figlio possiede metà caratteri dal padre e metà dalla madre a voler sottolineare l'assoluta armonia della natura che, almeno nella fase generativa, non dà prevalenza all'uno o all'altro genere. Parafrasando l'illustre scienziato e ampliando l'orizzonte biologico - nell'ottica di una bigenitorialità responsabile - il doppio cognome al figlio rappresenterebbe, anche nel mondo giuridico e sociale, quell'equilibrio e quella giustezza che per la natura è, da sempre, la regola.